

**CONVENZIONE PER L'USO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE
TRA**

II CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (di seguito C.S.S.M.) con sede legale in Mondovì – C.so Statuto, n. 13 – Codice Fiscale 02536070044 rappresentato dal Presidente del Consorzio, legale rappresentante pro tempore Avv. BORSARELLI Luca, seguito indicato C.S.S.M;

E

L'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida con sede legale in Ceva, Via Case Rosse 1, Codice fiscale Codice fiscale 93054070045, P.I.03817900040, rappresentato dal Presidente dell'Unione Montana, legale, rappresentante pro tempore, sig. Vincenzo Bezzone, di seguito indicata Unione;

RICHIAMATE

- la deliberazione dell'Unione Montana n. 53 del 1 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto alla revisione della struttura organizzativa dell'ente, dell'organigramma e della dotazione organica;
- la deliberazione n. 109 del 27 ottobre 2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta dell'Ente Montano, ha ritenuto necessario, al fine di garantire continuità e funzionalità alla funzione sociale, il potenziamento del Servizio socio assistenziale dell'Unione Montana, attraverso l'utilizzo di una professionalità con competenze attinenti alla specificità delle attività a cui è deputato il predetto Servizio e l'assenza di personale con tali attitudini nell'articolazione strutturale organizzativa dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M , n. 84 del 29 novembre 2021
- la convenzione stipulata tra i due Enti suddetti in data 30/1/2019 ai sensi dell'art. 30 del Tuel D. Lgs. 267/2000, *per la gestione associata, a titolo sperimentale, di alcuni servizi nell'ambito della funzione fondamentale "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma della Costituzione"*, ed in particolare l'art. 2, che demanda agli Organi Esecutivi dei due Enti la facoltà di individuare ulteriori servizi da gestire sperimentalmente in forma associata, attraverso la forma dell'accordo di cui all'art. 15 della Legge. 241/1990

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, l'utilizzo condiviso del personale interessato.

Art. 2

Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'utilizzo congiunto, da parte del C.S.S.M. e del Servizio Sociale dell'Unione, del Dott. Marco Manosperti.

Il Dott. Marco Manosperti Dirigente e Direttore presso il C.S.S.M. verrà adibito presso il Servizio Socio Assistenziale dell'Unione Montana a funzioni dirigenziali consistenti nella Responsabilità del Settore Socio Assistenziale con coordinamento e gestione dell'area.

Il Dott. Marco Manosperti riceve le disposizioni di servizio secondo quanto previsto nelle norme regolamentari vigenti nei due Enti.

Art. 3

Attività del dipendente negli enti convenzionati

Il Dott. Marco Manosperti, presta la propria attività lavorativa:

- presso il C.S.S.M. per il normale orario di lavoro, non inferiore a 36 ore settimanali, articolato su 5 giornate lavorative.
- presso il servizio socio assistenziale dell'Unione per 12 ore settimanali, in parte in presenza presso la sede del Servizio sociale e in parte attraverso forme di smart working, in base alle esigenze organizzative del servizio, tenuto altresì conto della partecipazione in nome e per conto di entrambi gli Enti, a tavoli di lavoro o riunioni di servizio su base territoriale;

Eventuali modifiche alla suddetta articolazione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente del C.S.S.M. e/o dal Presidente dell'Unione o tra gli stessi concordate, in modo tale da assicurare il proficuo svolgimento, in entrambi gli Enti delle funzioni assegnate

Art. 4

Organizzazione ed esercizio delle funzioni.

Restano di competenza dei Presidenti del C.S.S.M. e dell'Unione i provvedimenti e le direttive da emanarsi nei confronti del dirigente Manosperti Marco.

Art. 5

Regolamenti ed orario di lavoro

Al dirigente si applicano i regolamenti sul personale dei singoli Enti convenzionati. Per permessi, ferie, malattie e in genere per quanto concerne la gestione delle presenze il dipendente farà esclusivo riferimento al C.S.M.M.

Art. 6

Durata della convenzione

La convenzione ha una durata dal 01/01/2022 al 31/12/2022, eventualmente prorogabile/rinnovabile previa deliberazione dei competenti organi istituzionali del C.S.S.M. e dell'Unione Montana.

La presente convenzione potrà essere modificata in qualunque momento con il reciproco consenso delle Amministrazioni.

Ciascun Ente potrà recedere dalla presente convenzione previo preavviso di 90 giorni.

La convenzione è risolta in caso di rinuncia da parte dell'incaricato dott. Marco Manosperti.

Art. 7

Oneri finanziari

In relazione all'incarico presso l'Unione Montana e per il tempo strettamente collegato alla durata della presente convenzione le parti concordano di integrare, con oneri a carico dell'Unione Montana il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato istituito presso il C.S.S.M. nella misura di € 26.296,99 annui da ripartirsi tra posizione e risultato in base ai parametri previsti per i dirigenti del C.S.S.M. (attualmente 22.352,44 per indennità di posizione, più la quota del 15% per indennità di risultato).

L'importo dell'integrazione verrà rapportato alla durata del presente accordo.

Art. 8

Modalità di Pagamento

Gli oneri quantificati ai sensi dell'articolo 7 relativi alla posizione, oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, saranno erogati mensilmente dal C.S.S.M. e rimborsati, periodicamente, a richiesta di detto Ente, da parte dell'Unione Montana.

La retribuzione di risultato da riconoscere al Dott. Marco Manosperti, invece, sarà trasferita dall'Unione Montana al C.S.M.M., subordinatamente al positivo esito della valutazione da parte dell'Unione Montana, in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al dipendente.

L'Unione provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap.

Art. 9

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Letto, confermato e sottoscritto,

Città di Mondovì, _____

Firmato digitalmente

PER CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE – C.S.S.M.

Il Presidente

Firmato digitalmente da: BORSARELLI LUCA
Data: 13/12/2021 08:50:31

Luca BORSARELLI

Città di Ceva, _____

Firmato digitalmente

PER L'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

il Presidente

Vincenzo BEZZONE